



## COMUNE DI PESCARA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COSAP - INSERIMENTO ART 19BIS E INTEGRAZIONE ART. 20.**

#### Seduta del 30/10/2018 Deliberazione N. 117

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di Ottobre in prosieguo di seduta iniziata alle ore 15:58, previa convocazione e con l'osservanza delle formalità di legge, si è riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione *straordinaria* in seduta pubblica sotto la presidenza dell' Avv. Francesco Pagnanelli - il Presidente del Consiglio con l'assistenza della Dott.ssa Carla Monaco - il Segretario Generale, coadiuvato dal Prof. Addario Luigi – Segretario verbalizzante.,

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Nome	Presenza	Nome	Presenza
Pagnanelli Francesco	Presente	Rapposelli Fabrizio	Assente
Alessandrini Marco	Presente	Sabatini Enrica	Presente
Natarelli Antonio	Presente	Alessandrini Erika	Presente
Gaspari Carlo Silvestro	Assente	Di Pillo Massimiliano	Presente
Longhi Emilio	Presente	Testa Guerino	Assente
Presutti Marco	Presente	Cremonese Alfredo	Presente
Giampietro Piero	Assente	Pastore Massimo	Presente
Perfetto Fabrizio	Presente	Pignoli Massimiliano	Assente
Di Giampietro Tiziana	Assente	Teodoro Piernicola	Presente
Zuccarini Pierpaolo	Presente	Masci Carlo	Presente
Kechoud Leila	Presente	Padovano L. Riccardo	Assente
Casciano Del Papa Stefano	Presente	Bruno Giuseppe	Presente
D'antonio Maria Ida	Presente	Martelli Ivano	Presente
Albore Mascia Luigi	Assente	Santroni Daniela	Assente
D'incecco Vincenzo	Presente	Berardi Lola Gabriella	Assente
Antonelli Marcello	Presente	Scurti Adamo	Presente
Seccia Eugenio	Assente		

Consiglieri presenti n. 22

Consiglieri assenti n. 11.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare:  
ASSESSORI SCOTOLATI, DIODATI, TEODORO, DI CARLO .  
Inoltre è presente il Consigliere aggiunto: Alerhush Kateryna

Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.  
Vengono nominati scrutatori i Sigg.: LONGHI EMILIO, CASCIANO DEL PAPA STEFANO,  
PASTORE MASSIMO

Il Presidente pone in esame la proposta di delibera iscritta al n. 4 all'O.d.g. avente ad oggetto “ MODIFICA REGOLAMENTO COSAP - INSERIMENTO ART 19 BIS E INTEGRAZIONE ART. 20. “ n.p. 111/2018, depositata agli atti del Consiglio Comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 63 del D.Lgs. 446/97 che attribuisce ai Comuni e alle Province la facoltà di assoggettare le occupazioni di suolo pubblico al pagamento di un canone, disciplinato da un Regolamento, da adottarsi a norma del richiamato art. 52 del medesimo Decreto;

EVIDENZIATO che, con deliberazione consiliare n. 172 del 5.10.1998, veniva istituito il COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), in applicazione della facoltà attribuita al comune dal succitato art. 63 del D.Lgs. 446/97 e, contestualmente, è stato approvato il regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici e per l'applicazione del relativo canone (COSAP);

RILEVATO che - al fine di assicurare un maggiore livello di efficienza alle attività di gestione del suolo pubblico e di applicazione del canone di occupazione - è emersa la necessità di intervenire per modificare il sopra citato regolamento;

TENUTO CONTO che le proposte di modifica contenute nel presente atto sono state oggetto di una valutazione intersettoriale congiunta tra i funzionari apicali dei Settori coinvolti, volte ad apportare alcuni necessari adeguamenti alla vigente normativa, relativamente all'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile;

CONSIDERATO che fino ad oggi l'installazione di stazioni radio base di tali impianti è stata oggetto di specifiche concessioni deliberate dalla Giunta Comunale, nelle quali sono anche contrattualmente stabilite condizioni e relativi canoni annui;

RICHIAMATO l'art 93 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle Telecomunicazioni come modificato - con decorrenza 2012 - dall'art. 68 c.1 del D.lgs. 28/05/2012 n. 60), che stabilisce al comma 1: “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.”; il comma 2 dello stesso articolo 93 precisa: “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese

necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni....”;

PRESO ATTO dell'interpretazione dell'art. 93 del D.Lgs.259/03 imposta - con norma di c.d. "interpretazione autentica"- dall'art.12 comma 3 del D.Lgs.33/2016, secondo cui gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto a prestazioni, tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione e, dunque, possono essere soggetti soltanto al canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP) disciplinato dal decreto legislativo n. 446/1997;

CONSIDERATA la necessità di regolare questa particolare tipologia di occupazione di suolo pubblico che ha un valore modesto sul piano della superficie occupata ma, invece, un consistente valore economico per l'azienda richiedente ed in ogni caso un considerevole impatto sulla salubrità generale dell'ambiente;

RITENUTO pertanto di disciplinare l'occupazione di suolo pubblico con installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, introducendo una nuova disposizione (art. 19bis) e specifici moltiplicatori (nel contesto dell'art. 20), destinati a quantificare adeguatamente il canone COSAP, dovuto in relazione all'occupazione di suolo pubblico con installazioni di tale tipologia di impianti finalizzati all'erogazione del servizio di telefonia mobile, in base ai principi di trasparenza, non discriminazione, pari condizioni e imparzialità tra i vari gestori;

RILEVATO che la determinazione dei coefficienti moltiplicatori mira - in applicazione dei criteri appositamente previsti dall'art.63 c.2 lett. c) del D.lgs. 446/97 ai fini della quantificazione del canone - a commisurare opportunamente il canone dovuto adeguandolo alle specificità della tipologia di occupazione, caratterizzata da:

- minima occupazione di suolo, con occupazione del sovra-suolo tramite la proiezione in altezza dell'impianto e la presenza di antenne radio installate alla sua sommità;
- evidente e assai consistente valore economico della disponibilità dell'area;
- sacrificio imposto alla collettività, in considerazione del fatto che la presenza di questi impianti potrebbe impattare in maniera significativa sull'utilizzabilità anche delle aree limitrofe invadendo e limitando anche altri

beni per effetto della fascia di rispetto dettata dall'osservanza dei valori imposti dal DPCM 08.07.2003 e smi;

- impatto ambientale e paesaggistico di questi impianti, per cui si reputa motivato e ragionevole quantificare il canone dovuto per tali occupazioni sulla base di specifici moltiplicatori differenziati per tipo di impianto realizzato (anche al fine di promuovere il co-siting), senza con ciò porsi in contrasto con le vigenti previsioni di legge. Ciò - come sopra evidenziato - tenendo conto della peculiarità degli impianti e della loro interrelazione con il territorio circostante (in particolare rispetto alla relativa urbanizzazione e fruizione), che giustificano il quantum di canone risultante dovuto in tali ipotesi;
- tipologia che prevede la contestuale presenza di più operatori in relazione al medesimo impianto: in regime di co-siting (in caso di presenza di due o più impianti su medesimo palo). L'esigenza è quella di assoggettare autonomamente al pagamento del canone tutti gli operatori in ragione dei suddetti criteri, diversificando il relativo moltiplicatore in considerazione dell'eventuale compresenza, che mira a limitare l'impatto ambientale, paesaggistico e il consumo di suolo;

RILEVATO che l'art 63 del D.lgs. n. 446/1997, prevede speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico, come quelle per la telefonia e che il criterio può ritenersi soddisfatto dalla scelta di individuare la superficie di occupazione in modo convenzionale, (sentenza del Tar Toscana n 600 del 28 marzo 2014, a sviluppo di ragionamenti già impostati in precedenti pronunce), e che pertanto si ritiene di quantificare la superficie convenzionale standard oggetto di concessione in 30 mq., in caso di installazione di impianti di telefonia mobile, che porta a quantificare un canone COSAP di importo sostanzialmente corrispondente all'importo del canone concessorio attualmente applicato e in linea -sebbene si tratti di canone avente diversa natura - con i canoni minimo/massimo di locazione (5.000-13.000) oggetto del Protocollo tra ANCI ed i maggiori gestori di telefonia mobile siglato in data 11/12/2015;

RITENUTO opportuno che la disciplina della tipologia di occupazione sopra citata trovi applicazione - per necessità di coordinamento e organizzazione - a decorrere dal 1° gennaio 2019, nonostante l'antecedente esecutività della presente deliberazione;

RITENUTO pertanto di inserire nel testo regolamentare l'art. 19bis "Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione", come risultante dal testo riportato in grassetto sottolineato nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

RITENUTO inoltre di integrare l'art. 20, relativo alla tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle

concessioni, con i coefficienti relativi agli “impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione”;

DATO ATTO dell'urgenza e dell'indifferibilità del presente atto - con particolare riferimento alle modifiche regolamentari in tema di canone dovuto in caso di occupazione effettuata con stazioni radio ed antenne costituenti rete mobile per telecomunicazioni- in considerazione degli attuali canoni patrimoniali applicati a tali ipotesi di occupazione, delle recenti pronunce dei Giudici Amministrativi e della modifica introdotta dall'art.12 del D.Lgs.33/2016 (che al comma 3 ha imposto l'interpretazione autentica dell'art.93 comma 2 del D.Lgs.259/03 che limita fortemente le prestazioni, tasse e canoni che possono essere imposte ad operatori che forniscono reti di telecomunicazione elettronica), con conseguente necessità per il Comune di adeguare il tipo di canone applicato in tali ipotesi al fine di assicurare la legittima, uniforme ed equa remunerazione di questo particolare ed impattante uso a fini privati di suolo pubblico (demaniale, patrimonio indisponibile e privato soggetto ad uso pubblico);

VISTI:

- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio interessato e dal Dirigente del Settore Ragioneria, come da scheda allegata;
- il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente FINANZE del 25.10.2018, allegato;
- il D.lgs. 446/97;
- il D.Lgs.259/03
- il D.Lgs.33/2016
- l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.

Udito l'intervento del Sindaco riportato nell'allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.18

votanti n.17

voti favorevoli n.17

Presenti non votanti n. 1.

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio comunale

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e le norme espressi in premessa, le modifiche ed integrazioni al regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP), approvato con deliberazione consiliare 172 del 5.10.1998;
2. di inserire l'*art. 19bis "Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione"* e di integrare l'*art. 20 "Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni"* con il coefficiente relativo agli *"impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione"*, come risultante dal testo riportato in grassetto nell'allegato A alla presente deliberazione;
3. di stabilire che la disciplina della tipologia di occupazione sopra citata troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019, con la specifica che nelle more continueranno ad essere applicati i vigenti canoni stabiliti contrattualmente;

il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di dare esecuzione al presente atto procede alla votazione sulla immediata eseguibilità dell'atto.

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.18

votanti n.18

voti favorevoli n.18

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio dichiara l'immediata eseguibilità della delibera.

Il Presidente alle ore 17.41, chiude la seduta di Consiglio Comunale.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Verbalizzante.

Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.

Il Segretario Verbalizzante  
Prof. Luigi Addario

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
AVV. FRANCESCO PAGNANELLI

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Carla Monaco

---

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 30/10/2018.

---